




Schweizerischer Verband für Pferdesport
Fédération Suisse des Sports Equestres
Federazione Svizzera Sport Equestri
Swiss Equestrian Federation

Papiermühlestrasse 40 H
P.O. Box 726
CH-3000 Bern 22
Tel. +41 (0)31 335 43 43
Fax +41 (0)31 335 43 58
info@fnch.ch, www.fnch.ch

Statuti

della Federazione Svizzera degli Sport Equestri



Edizione 2010
Stato 01.01.2017

**Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea straordinaria
dei soci del 23 ottobre 2010.**



Indice

Contenuto

1	Nome e sede	4
2	Scopo	4
3	Affiliazione	4
3.1	Soci	4
3.2	Acquisizione	5
3.3	Diritti e doveri	5
3.4	Quota sociale	5
3.5	Dimissioni - cambio del tipo di affiliazione.....	5
4	Finanze	6
4.1	Entrate	6
4.2	Utilizzo	6
5	Responsabilità	6
6	Organi	6
6.1	Elenco degli organi della FSSE	6
6.2	Limitazione dell'eleggibilità	6
7	Assemblea dei soci	6
7.1	Compiti e competenze dell'Assemblea dei soci	6
7.2	Diritto di voto e numero dei delegati	7
7.3	Limitazione del diritto di voto	7
7.4	Mozioni e trattande.....	7
7.5	Data e convocazione	7
7.6	Verbale.....	7
7.7	Quorum	7
7.8	Elezioni	7
8	Comitato	8
8.1	Composizione	8
8.2	Elezione del comitato	8
8.3	Diritti e doveri del comitato	8
8.4	Quorum	9
8.5	Verbale.....	9
8.6	Diritto di firma	9
9	Organo di revisione	9
9.1	Nomina.....	9
9.2	Diritti e doveri	9
10	Ordine giuridico	9
10.1	Subordinazione alla giurisdizione della federazione	9
10.2	Organi della giurisdizione della federazione	9
10.3	Organizzazione, procedura e composizione	9
10.4	Subordinazione nel ramo della protezione degli animali così come in materia di controllo sui medicamenti durante le competizioni.	10



11	Onorificenze	10
12	Principi etici.....	10
13	Modifiche allo Statuto	10
14	Scioglimento.....	10
15	Disposizioni transitorie.....	11
16	Entrata in vigore	11



1 Nome e sede

Con il nome «Federazione Svizzera degli Sport Equestri» (FSSE) si costituisce un'Associazione secondo l'Articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

La sede dell'Associazione è il luogo dove si trova il Segretariato.

La FSSE è iscritta a Registro di Commercio.

2 Scopo

La FSSE è l'organizzazione mantello senza scopo di lucro di tutte le associazioni e le società, che si occupano di cavalli e degli sport equestri nel senso più largo del termine.

La FSSE sostiene e coordina in tutta la Svizzera gli interessi dei suoi soci e li rappresenta verso il pubblico, le autorità e Swiss Olympic, così come verso altre organizzazioni nazionali e internazionali.

La FSSE rappresenta quale FN (Federazione Nazionale) gli interessi dei suoi soci nella FEI (Fédération Equestre Internationale) e nella EEF (European Equestrian Federation).

La FSSE coordina e promuove la formazione di base e la formazione continua di tutte le persone che praticano gli sport equestri, sia che si tratti di equitazione classica, di attacchi o che semplicemente hanno a che fare con il cavallo. Il promovimento delle giovani leve riveste un'importanza particolare. La FSSE si impegna affinché le esigenze della protezione animali vengano correttamente rispettate sia negli sport equestri che nella tenuta dei cavalli.

In Svizzera la FSSE promuove e sostiene la competizione degli sport equestri in tutte le discipline. Prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l'organizzazione e lo svolgimento uniforme e irreprensibile dal punto di vista sportivo delle manifestazioni e delle gare nelle quali sono coinvolti i cavalli.

3 Affiliazione

3.1 Soci

Sono soci della FSSE :

a) Le associazioni regionali

Le associazioni regionali sono delle organizzazioni d'importanza regionale che nella loro regione si occupano di promuovere gli sport equestri, di sostenere le società a loro affiliate, dell'educazione in materia di comportamento con il cavallo e di mantenere l'ambiente idoneo al cavallo.

La federazione riconosce le seguenti cinque regioni: la Svizzera Nordoccidentale, la Svizzera Occidentale, la Svizzera Romanda, la Svizzera Orientale e la Svizzera Italiana (Ticino e Grigioni Italiano).

b) Le associazioni specializzate

Le associazioni specializzate sono delle organizzazioni d'importanza nazionale che si occupano di cavalli, di pony e di sport equestri sotto ogni forma oppure che rappresentano un gruppo di professionisti nell'ambito degli sport equestri; per esempio organizzazioni legate a una razza di cavalli o le organizzazioni di allevamento, organizzazioni di corse di cavalli, la SHP, ecc.

Le associazioni specializzate possono avere dei regolamenti e delle direttive per le competizioni indipendenti dalla FSSE (p.es. la Federazione Svizzera delle Corse dei cavalli, la Federazione Svizzera di Polo, ecc). I regolamenti delle discipline FEI sono di competenza della FSSE.

Le associazioni regionali come pure le associazioni specializzate possono essere associate alla FSSE quali membro a pieno titolo o a titolo parziale.

Essere socio a pieno titolo significa avere il diritto di partecipare all'organizzazione della federazione come pure il diritto di beneficiare dell'insieme delle prestazioni di servizio della federazione.



Essere socio a titolo parziale significa avere diritti ristretti nell'organizzazione della federazione e di beneficiare solo parzialmente dell'insieme delle prestazioni di servizio della federazione.

3.2 Acquisizione

Le organizzazioni che desiderano aderire alla FSSE, devono presentare un'istanza al segretario entro il 31 ottobre di ogni anno.

All'istanza devono essere allegati:

- a) gli statuti;
- b) nomi e indirizzi dei membri di comitato;
- c) la lista dei soci, i possessori della licenza devono essere menzionati separatamente;
- d) una dichiarazione secondo la quale il candidato e i suoi membri si impegnano ad accettare senza riserve (in particolare l'Art.10.4 degli statuti), la giurisdizione, i regolamenti, le direttive, le decisioni e le linee direttive della FSSE. Con riserva dell'articolo 10.1.2 degli statuti.

L'ammissione di nuove organizzazioni avviene per decisione dell'Assemblea dei soci.

3.3 Diritti e doveri

I soci sostengono la FSSE nel conseguimento dei suoi scopi, si conformano ai suoi statuti e, nell'ambito del loro proprio scopo, ai suoi regolamenti, alle sue direttive, alle sue decisioni e linee guida. Nel loro ambito, i soci sono responsabili della promozione delle giovani leve, della formazione di base, della formazione continua e della promozione degli sport equestri.

I soci partecipano all'Assemblea dei soci della FSSE e beneficiano del diritto di voto.

I diritti e i doveri dei soci nella collaborazione con la FSSE sono definiti nel regolamento organizzativo.

Il comitato invita almeno una volta all'anno i presidenti delle associazioni affiliate o i loro rappresentanti ad una conferenza dei presidenti.

I soci devono comunicare alla FSSE eventuali cambiamenti nei loro statuti.

3.4 Quota sociale

I soci versano una quota sociale annuale in base al numero dei loro voti all'assemblea dei soci.

Le quote sociali vengono percepite dai soci a pieno titolo in base al rendiconto annuale del numero dei loro soci annunciati, mentre per i soci a titolo parziale viene riscossa una quota annuale forfettaria.

La quota sociale per i soci a pieno titolo (massimo CHF 5.- per socio per le categorie sottomesse a quota) e il forfait (massimo CHF 1'000.--) vengono stabiliti ogni anno dall'assemblea dei soci.

3.5 Dimissioni - cambio del tipo di affiliazione

Le dimissioni dalla FSSE o il cambiamento da socio a pieno titolo a socio a titolo parziale possono avvenire solo alla fine dell'anno civile e devono essere notificate per iscritto al comitato della FSSE entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il comitato o un socio può proporre all'assemblea dei delegati l'espulsione di un membro che ha agito contro gli interessi della FSSE o che non ha adempito ai suoi doveri (secondo l'Art. 3.3).

L'assemblea dei soci può ugualmente decidere di privare un socio dell'esercizio dei suoi diritti sino al pagamento delle somme dovute.



4 Finanze

4.1 Entrate

- a) Contributo annuale dei soci;
- b) utili conseguiti con corsi e manifestazioni organizzati sotto il cappello della FSSE;
- c) contributi degli sponsor;
- d) vendita di prestazioni di servizio e di merce (Merchandising);
- e) entrate provenienti dalla pubblica collettività;
- f) entrate provenienti da organizzazioni private.

4.2 Utilizzo

L'utilizzo delle risorse disponibili è stabilito ogni anno nel budget in base agli impegni e ai programmi delle attività della FSSE.

Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

5 Responsabilità

La FSSE è responsabile solo con il proprio capitale. La responsabilità personale dei suoi membri è esclusa.

6 Organi

6.1 Elenco degli organi della FSSE

Gli organi della FSSE sono:

- a) l'assemblea dei suoi soci;
- b) il comitato;
- c) l'organo di revisione;
- d) gli organi della giurisdizione.

6.2 Limitazione dell'eleggibilità

Gli impiegati(e) della FSSE (sia a tempo parziale che a tempo pieno) non possono essere eletti(e) negli organi della FSSE.

Il comitato può autorizzare delle eccezioni. Tuttavia queste eccezioni possono riguardare solo incarichi in una commissione o in un gruppo di lavoro nominati dal comitato.

7 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo supremo della FSSE.

7.1 Compiti e competenze dell'Assemblea dei soci

- a) approvazione dei rapporti annuali del comitato, delle discipline e delle commissioni;
- b) prende atto dei rapporti annuali del tribunale della federazione e della commissione delle sanzioni;
- c) prende atto del rapporto dell'organo di revisione;
- d) approva i conti annuali;
- e) dà scarico al comitato;
- f) approva il budget, comprese le imposte, le tasse e le quote sociali dei membri;
- g) fissa la competenza finanziaria del comitato;
- h) approva la politica della federazione;
- i) approva e modifica gli statuti;
- j) ammissione di nuovi soci, cambiamento di categoria di soci da membro a pieno titolo a titolo parziale, come pure l'espulsione di soci;
- k) decide in merito a mozioni all'ordine del giorno;
- l) elegge il presidente come pure gli altri membri di comitato;



- m) elegge l'organo di revisione;
- n) elegge i membri dell'organo della giurisdizione.

7.2 Diritto di voto e numero dei delegati

I soci a pieno titolo e i soci a titolo parziale ricevono ognuno un voto di base.

Oltre al voto di base, i soci a pieno titolo ricevono un voto per ogni 500 e frazione di 500 soci individuali, ma al massimo 25 voti.

Determinante per stabilire il numero dei voti di un socio è l'ultima quota sociale versata in base ai propri soci singoli dichiarati in occasione dell'ultimo rendiconto annuale.

Ogni membro di comitato ha un voto.

La rappresentanza è esclusa.

Ogni socio può inviare all'assemblea dei soci al massimo il numero di soci corrispondenti al numero dei voti a sua disposizione. I soci che hanno un solo voto, possono inviare all'assemblea dei soci al massimo due delegati.

7.3 Limitazione del diritto di voto

Ai soci che non hanno ancora versato interamente o parzialmente la quota sociale annuale viene sospeso l'esercizio del diritto di voto.

I membri di comitato non hanno diritto di esercitare il loro diritto di voto al momento del voto per lo scarico al comitato.

7.4 Mozioni e trattande

I soci hanno il diritto di presentare delle mozioni all'assemblea dei soci. Le mozioni devono essere però sottomesse per iscritto almeno due mesi prima al segretariato della FSSE. Mozioni depositate entro il termine devono essere inserite nell'ordine del giorno.

Su temi e mozioni che non figurano all'ordine del giorno nessuna decisione può essere presa dall'assemblea dei soci, unica eccezione la mozione che richiede la convocazione di un'assemblea dei soci.

7.5 Data e convocazione

L'assemblea dei soci si tiene almeno una volta all'anno.

Il comitato può convocare un'assemblea dei soci in ogni momento.

Se almeno un quinto dei soci lo richiede, un'assemblea dei soci deve essere convocata al più tardi entro 12 settimane indicando anche l'ordine del giorno.

La convocazione all'assemblea dei soci con allegato l'ordine del giorno e tutti i documenti relativi deve essere inviata a tutti i soci almeno quattro settimane prima della data dell'assemblea.

7.6 Verbale

Sull'assemblea dei soci deve essere stilato un verbale.

7.7 Quorum

L'assemblea dei soci è valida e può deliberare unicamente se la maggioranza dei soci e dei voti sono rappresentati sin dall'inizio. Resta abilitata a prendere delle decisioni anche se la maggioranza dei soci e dei voti non è più rappresentata alla fine a causa di partenze anticipate.

7.8 Elezioni

Tutte le elezioni avvengono per alzata di mano, salvo se una mozione richiedente il voto segreto è accettata.

In occasione del primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Se si presentano più di due candidati e nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta, il candidato che ottiene il minor numero di voti è scartato. Dal secondo turno di scrutinio, gli altri candidati sono eletti con la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procederà al tiraggio a sorte.



7.9 Votazioni

Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'assemblea non decida con la maggioranza di voti di procedere allo scrutinio con voto segreto.

Per le votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

8 Comitato

8.1 Composizione

Il comitato si compone minimo di cinque membri, che assumono i seguenti compiti:

- a) il presidente;
- b) il vice-presidente: responsabile della collaborazione con i soci;
- c) un responsabile dello sport di competizione;
- d) un responsabile della formazione e della promozione delle giovani leve;
- e) un responsabile delle finanze e dei servizi;
- f) un responsabile delle relazioni internazionali.

8.2 Elezione del comitato

I membri del comitato sono eletti nelle loro rispettive cariche dall'assemblea dei soci per un periodo di 4 anni. I membri del comitato possono esercitare la medesima carica per un periodo massimo di 3 periodi di nomina consecutivi.

Una carica vacante deve essere attribuita dalla prima assemblea dei soci possibile. Il nuovo eletto entrerà in carica per il periodo del mandato del suo predecessore.

8.3 Diritti e doveri del comitato

- a) elaborare la strategia e la politica della federazione;
- b) dirigere la federazione;
- c) costituire, assumere personale e organizzare il segretariato;
- d) convocare e assicurare lo svolgimento dell'Assemblea dei soci e della conferenza dei presidenti secondo l'Art. 3.3.4. degli statuti;
- e) stendere i conti annuali;
- f) ricevere e prendere posizione a mozioni indirizzate all'Assemblea dei soci;
- g) approvare e mettere in vigore tutti i regolamenti, ad eccezione dei regolamenti tecnici così come il regolamento del franco base;
- h) regolamentare le competenze, il finanziamento e gli obiettivi delle discipline e delle commissioni che sono sottomesse direttamente al comitato;
- i) attribuire i mezzi finanziari alle discipline e alle commissioni;
- j) eleggere il capo così come i membri del gruppo dirigente delle varie discipline;
- k) eleggere il presidente così come i membri delle commissioni;
- l) fissare le condizioni quadro in merito alla creazione di nuove discipline;
- m) approvare le mozioni delle discipline in merito a:
 - i delegati e
 - gli ufficiali della FSSEpresso la FEI e altre organizzazioni nazionali e internazionali;
- n) prendere decisioni in merito a compiti che non sono stati attribuiti espressamente ad altri organi all'interno della FSSE;

Tutti gli altri diritti e doveri del comitato sono definiti nel regolamento organizzativo.



8.4 Quorum

Il Comitato può deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità decide il voto del presidente.

Se all'inizio di una seduta il quorum è raggiunto, la seduta resterà atta a deliberare sino alla fine della stessa.

8.5 Verbale

Per quanto deciso durante le sedute deve essere tenuto un verbale.

8.6 Diritto di firma

Per la FSSE è valida la firma collettiva a due. Le persone autorizzate a firmare a nome della FSSE sono nominate dal comitato.

9 Organo di revisione

9.1 Nomina

L'assemblea dei soci elegge un organo di revisione. La durata del mandato dell'organo di revisione è di un anno. Una rielezione è possibile.

9.2 Diritti e doveri

L'organo di revisione verifica sia i conti annuali sia il segretariato. Presenta un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea dei soci.

Tutti i membri di comitato, i direttori delle discipline, delle commissioni e gli impiegati/e del segretariato hanno l'obbligo di fornire all'organo di revisione tutte le informazioni e tutti i documenti richiesti.

10 Ordine giuridico

10.1 Subordinazione alla giurisdizione della federazione

I soci sottostanno senza riserva alcuna alla giurisdizione della federazione per tutte le controversie in qualità di membro o riguardante qualsiasi altro diritto e dovere facente stato agli statuti o al regolamento della FSSE.

I soci della FSSE che nei loro statuti hanno come scopo principale una o più discipline riconosciute dalla FEI, devono ugualmente far sottostare senza riserva alcuna i propri membri alla giurisdizione della federazione nell'esercizio di queste discipline.

Gli altri soci della FSSE possono far sottostare i propri membri alla giurisdizione della Federazione, tuttavia sotto riserva dell'Art. 10.4 degli statuti.

10.2 Organi della giurisdizione della federazione

La giurisdizione della federazione è esercitata da :

- a) la Giuria delle competizioni;
- b) la commissione delle sanzioni;
- c) il tribunale della federazione.

10.3 Organizzazione, procedura e composizione

L'organizzazione e le competenze della Giuria delle competizioni regolano il Regolamento generale come pure i regolamenti tecnici delle varie discipline.

L'organizzazione, la procedura e la composizione degli organi della giurisdizione sono fissati nel regolamento dell'ordinamento giuridico che è approvato e messo in vigore dal comitato.



10.4 Subordinazione nel ramo della protezione degli animali così come in materia di controllo sui medicinali durante le competizioni.

Nell'ambito dei controlli doping umani, i soci come pure i loro propri soci singoli, riconoscono espressamente la competenza di Swiss Olympic.

Nell'ambito dei controlli doping sui cavalli, i soci e i loro propri soci singoli, riconoscono espressamente la competenza degli organi giuridici della federazione, a meno che non dispongano loro stessi di un proprio regolamento antidoping equivalente a quello della federazione e/o della propria giurisdizione.

Nell'ambito della protezione animali, i soci e i loro propri soci singoli, riconoscono espressamente la competenza degli organi giuridici della federazione, a meno che non dispongano loro stessi di una propria giurisdizione.

11 Onorificenze

Le onorificenze sono applicabili per principio. Eccezioni vengono stabilite dal comitato.

12 Principi etici

Le Associazioni affiliate così come tutti i membri eletti negli organi o nelle commissioni della FSSE riconoscono i principi fissati nel Code of Ethics della FEI e nel Codice di Condotta di Swiss Olympic così come la Carta etica di Swiss Olympic. Si attengono a questi principi in occasione dello svolgimento della loro attività e delle loro funzioni in seno alla FSSE.

13 Modifiche allo Statuto

Cambiamenti o aggiunte allo Statuto necessitano di una doppia maggioranza:

- a) due terzi dei voti presenti all'assemblea dei soci ;
- b) maggioranza dei membri presenti all'assemblea dei soci.

14 Scioglimento

La FSSE può essere sciolta se due terzi dei voti sono rappresentati all'Assemblea dei soci e se i due terzi dei voti presenti lo decidono.

L'assemblea dei soci che decide lo scioglimento dovrà ugualmente decidere di cosa avverrà di eventuali beni ancora esistenti. Questi beni devono essere utilizzati in favore degli sport equestri, o, se questo non fosse possibile, devono essere utilizzati a scopo benefico o di utilità pubblica.

Pro memoria

In base alla decisione dell'assemblea dei soci del 25 marzo 2006, la modifica seguente della clausola di scioglimento secondo l'Art. 13.2 è stata approvata:

L'assemblea dei soci che decide lo scioglimento deve ugualmente decidere di cosa avverrà di eventuali beni ancora esistenti. Questi beni devono essere aggiudicati ad un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esonerata fiscalmente in ragione della sua utilità pubblica o del suo scopo di interesse pubblico, e di preferire un'istituzione il cui scopo è in relazione allo sport equestre.

Questa modifica della clausola di scioglimento è stata approvata sotto riserva dell'esonero fiscale da parte dell'amministrazione fiscale.

Con la riserva menzionata, questa modifica dello statuto entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2006.



15 Disposizioni transitorie

In previsione delle elezioni del comitato del 26 marzo 2011, la ricerca delle candidature avverrà sin d'ora sulla base dell'art. 8 - Comitato.

Le aggiunte apportate all'art. 10.4.2 « sino a quando non disporranno di un proprio regolamento anti-doping equivalente a quello della federazione e/o della propria giurisdizione » così come il nuovo art. 10.4.3 entreranno in vigore con effetto 1° gennaio 2012.

16 Entrata in vigore

La revisione parziale del presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci del 23 ottobre 2010.

Sotto riserva dell'art. 14 – Disposizioni transitorie degli statuti, la revisione parziale entrerà in vigore il 26 marzo 2011. Questa versione degli statuti sostituisce tutte le versioni precedenti.

In caso di divergenze fra il testo italiano e il testo tedesco, fa stato il testo in tedesco.